

FISCALITÀ INTERNAZIONALE***Quando il capital gain è paradisiaco***

di Ennio Vial

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA[Scopri di più >](#)

La [risposta ad istanza di interpello n. 481](#) dello scorso 27 settembre complica la vita ai soggetti italiani che devono alienare una **partecipazione estera**.

Il parere espresso dall'Ufficio, tuttavia, non può essere inteso come bizzarro in quanto, nella sostanza, **si limita a prendere atto del dato normativo**.

L'[articolo 87 Tuir](#), in tema di pex, prevede che, **in caso di alienazione di una partecipazione estera, l'esenzione è concessa se si dimostra** che, sin dall'inizio del periodo di possesso, la stessa **non è mai risultata paradisiaca**.

Ebbene, questa analisi risulta particolarmente complessa, soprattutto nel caso di **partecipazioni detenute da molto tempo**.

L'Agenzia ha chiarito che, in questi casi, si devono applicare **per tutte le annualità** pregresse le **regole vigenti al momento della cessione**, ossia quelle dell'[articolo 47 bis Tuir](#).

Lo scenario che si presenta è, quindi, il seguente.

Se la **società estera è localizzata nell'Unione europea** o nello spazio economico europeo che scambia informazioni la stessa **non può mai essere considerata paradisiaca**.

Diversamente, se si trova in **altri paesi extra UE**, bisogna giudicare sin dall'inizio del periodo di possesso, anno per anno, **se il livello impositivo della società estera risulta inferiore alla metà di quello italiano**.

Per livello impositivo si ha riguardo a quello **effettivo**, in ipotesi di controllo, oppure a quello **nominale** negli altri casi.

Il concetto di **controllo** è quello definito dall'[articolo 167, comma 2, Tuir.](#)

La recente risposta ha, tuttavia, evidenziato che **l'analisi non può andare a ritroso oltre il 2002, anno di entrata in vigore della disciplina cfc.**

Invero, la risposta fa riferimento al 2001 ma si tratta, ragionevolmente, di una svista.

Quand'anche **una sola delle annualità pregresse fosse considerata paradisiaca, la plusvalenza sarebbe tassabile in modo ordinario ai sensi dell'**[articolo 86 Tuir.](#)

La norma, tuttavia, semplifica la vita per le **cessioni effettuate a soggetti estranei al gruppo.** In questo caso, infatti, è sufficiente che la condizione sussista per i **cinque periodi di imposta anteriori al realizzo stesso.** La norma precisa, altresì, che **si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato** tra i quali sussiste un **rapporto di controllo** ai sensi del comma 2 dell'[articolo 167](#) ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, **sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno** nel territorio dello Stato.

La disciplina delle plusvalenze risulta, quindi, **disallineata rispetto a quella dei dividendi, dove, fortunatamente, opera l'**[articolo 1, comma 1007, L. 205/2017.](#)

La norma, in particolare, prevede che se la società, in base alle regole vigenti *pro tempore* **non è considerata paradisiaca**, l'utile maturato in detto esercizio risulterà per sempre "**white**".

Di conseguenza, potrebbe accadere che il contribuente italiano, monitorando di anno in anno la società estera, possa giungere alla conclusione che **gli utili maturati siano sempre "white".**

Tale conclusione, tuttavia, **non può essere estesa alle plusvalenze, per le quali, come abbiamo visto, si applica un criterio differente.**

Questa e molte altre questioni verranno approfondite nel percorso di sei mezze giornate "**La fiscalità internazionale in pratica**" che inizierà il prossimo 25 ottobre.